



TRIBUNALE DI TREVISO

E.I. 178/2020 SUB 1

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Paola Torresan,

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 8 giugno 2022

OSSERVA

Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c., depositato in data 24 gennaio 2022, M^o [redacted] chiedeva la sospensione dell'esecuzione per gravi motivi, deducendo in primo luogo la cessazione di efficacia del precetto, in quanto il pignoramento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni ex art. 481 c.p.c., nonché, quale secondo motivo di opposizione, di non rivestire la qualità di debitrice esecutata, bensì unicamente quella di comproprietaria dei beni pignorati.

Più precisamente, la M^o [redacted] evidenziava la regolare anteriore annotazione nei Registri dello Stato Civile della convenzione matrimoniale, di data 28 febbraio 2014, con la quale era stato modificato il regime patrimoniale dei coniugi, i quali avevano scelto la separazione dei beni e, conseguentemente, l'opponibilità di tale annotazione ai terzi e quindi anche al creditore procedente, che aveva effettuato il pignoramento sull'intero bene (acquistato dai coniugi in regime di comunione legale) e non invece sulla sola quota appartenente al marito.

La creditrice procedente I [redacted] S.p.A., quale mandataria di I [redacted] S.p.A., con memoria di costituzione del 7 giugno 2022, eccepiva preliminarmente la mancata notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto al debitore esecutato, invocando per tale ragione la nullità del giudizio di opposizione.

Nel merito, I [redacted] S.p.A. riteneva infondata l'eccezione relativa all'asserita violazione dell'art. 481 c.p.c., in quanto la sospensione dei termini, disposta in ragione dell'emergenza sanitaria dall'art. 83, comma



2, D.L. n. 18/2020, doveva ritenersi applicabile a tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio esecutivo, quale l'atto di precetto.

Quanto al mutamento del regime patrimoniale dei coniugi, la creditrice procedente eccepiva che al bene acquistato in un previgente regime patrimoniale dovessero continuare ad applicarsi le norme proprie di siffatto regime e non quelle del sopravvenuto regime, anche in considerazione del fatto che i coniugi non avevano mai formalizzato espressamente la volontà di escludere l'immobile dalla comunione legale dei beni.

All'udienza dell'8 giugno 2022 il Giudice assegnava a parte opponente termine sino al 23 giugno 2022 per replicare alla memoria di controparte e termine sino al 30 giugno 2022 a parte opposta per eventuali controrepliche, riservando all'esito la decisione.

Si osserva, in via preliminare, che il ricorso denominato "ex art. 619 c.p.c." da M. ., deve essere correttamente qualificato come ricorso ex art. 615 c.p.c., posto che non rientrano fra i soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo nell'espropriazione forzata coloro che siano stati destinatari dell'azione esecutiva del creditore, il quale abbia notificato il pignoramento anche nei loro confronti: in sintesi, può proporre l'azione ex art. 619 c.p.c. solo il soggetto che subisca un pregiudizio dall'espropriazione, ma che non sia soggetto passivo del processo esecutivo (Cfr. Cass., sent. n. 8684/2017). Ne deriva che l'eccezione del creditore procedente circa la mancata notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza al debitore esecutato è priva di fondamento e deve essere rigettata, essendo stata anche M. . assoggettata all'esecuzione.

In relazione all'asserita violazione dell'art. 481 c.p.c. si rileva come il pignoramento sia stato notificato tempestivamente, poiché la sospensione straordinaria del decorso dei termini dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, prevista dall'art. 83 comma 2 del d.l. n.18 del 2020 e art. 36 comma 1 del d.l. n. 23 del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è applicabile a tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio esecutivo, così come precisato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione (cfr. pag. 11 relazione n. 28 del 1 aprile 2020).



Da ciò discende che la notifica del pignoramento di data 25 giugno 2020 rientra ampiamente entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto avvenuta in data 10 febbraio 2020.

Esaminando ora la questione dell'errata qualificazione del bene pignorato come ricadente nella comunione legale dei coniugi, deve essere anzitutto evidenziato che M e S hanno contratto matrimonio in data 26 maggio 2002, optando per il regime di comunione legale dei beni; successivamente, in data 28 giugno 2002, hanno acquistato l'immobile sito nel Comune di Salgareda e oggetto della presente esecuzione (cfr. doc. n. 1 parte opponente), mentre con atto pubblico del 26 febbraio 2014 i predetti coniugi hanno modificato il loro regime patrimoniale, scegliendo la separazione dei beni (cfr. doc. n. 2 parte opponente).

La convenzione matrimoniale è stata inoltre annotata a margine dell'atto di matrimonio in data 14 marzo 2014 (cfr. doc. n. 3 parte opponente): sul punto, si rileva che l'art. 162, ultimo comma, c.c. stabilisce che *“le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma”*.

L'art. 191 c.c. prevede inoltre che il mutamento convenzionale del regime patrimoniale dei coniugi sia causa di scioglimento della comunione legale.

Tanto premesso, si è posto il problema di determinare in che modo si raggiunga l'effetto dell'opponibilità ai terzi del mutamento del regime patrimoniale della famiglia nel caso di beni immobili o, in altri termini, quale sia il rapporto intercorrente fra la semplice annotazione di cui all'art. 162, comma 4, c.c. e la trascrizione nei registri immobiliari di cui all'art. 2647 c.c. ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La soluzione a tale quesito non può prescindere dalla valutazione delle conseguenze delle modifiche apportate all'art. 2647 c.c. dall'art. 206 della L. 151/75, con la quale il Legislatore ha abrogato l'ultimo comma della norma citata, a mente del quale *“Il vincolo [...] derivante dalla comunione, nonche' la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finche' non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169”*.



Escludendo l'effetto dichiarativo della trascrizione tipico dell'art. 2644 c.c., il Legislatore ha inteso così conferire alla pubblicità sui registri immobiliari un mero effetto di pubblicità notizia, mentre l'effetto di pubblicità dichiarativa è generato dal diverso strumento della annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle convenzioni che incidano sul regime patrimoniale: l'art. 162 co. 4, c.c., infatti, prevede espressamente che *“Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti”*.

Né può esser sostenuto che sia necessario il cumulo della doppia forma di pubblicità – l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione – ai fini dell'opponibilità ai terzi: tale conclusione, infatti, non rispondente al dato letterale, comporterebbe una inammissibile innovazione, non supportata da alcuna norma di legge, nel sistema della pubblicità immobiliare.

Anche per questa ragione, la dottrina e giurisprudenza prevalenti si esprimono nel senso che l'annotazione è condizione necessaria e, soprattutto, sufficiente per l'opponibilità ai terzi della convenzione, mentre la trascrizione ricoprirebbe la funzione di mera pubblicità-notizia.

In particolare, con sentenza n. 21658/2009, le Sezioni Unite hanno ribadito che *“l'annotazione di cui all'art. 162 c.c. comma 4 (norma speciale) è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (norma generale) ha funzione di mera pubblicità-notizia”*.

Nella sentenza citata la Suprema Corte riporta anche un passaggio della sentenza della Corte Costituzionale 6 aprile 1995 n. 111, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso i registri dello stato civile, costituisce un onere, che, sebbene “fastidioso”, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al principio di tutela in giudizio, ma anche rispetto all'art. 3 e 29 Cost.

L'opponibilità ai terzi del mutamento del regime convenzionale fra i coniugi, che nel caso di specie ha determinato lo scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 191 c.c., è quindi raggiunta in forza della



sola annotazione a margine dell'atto di matrimonio, a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto ex art. 2647 c.c.

Alla luce delle considerazioni svolte l'esecuzione dovrà quindi essere sospesa per la quota di $\frac{1}{2}$ del bene pignorato di proprietà di M , potendo invece proseguire per la restante quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà di S , trovando applicazione il principio, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il pignoramento viziato per eccesso è valido e si deve intendere riferito al diritto parziario di cui il debitore sia effettivamente titolare (Cass., sent. n. 6833/2015).

Deve invece essere rigettata la domanda di condanna del creditore procedente ex art. 96 c.p.c., in quanto la mancata consultazione dei Registri Immobiliari non può essere considerata quale condotta fonte di responsabilità aggravata, dato il carattere non pacifico della questione inerente il valore da attribuire all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la presenza di un precedente di segno contrario nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. 4676/2018).

Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della particolarità della materia trattata e della mancanza di uniformità nella giurisprudenza della Suprema Corte.

PQM

Accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva per la quota di $\frac{1}{2}$ del bene pignorato di proprietà di M ;

Spese compensate;

Fissa termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza (o, in caso di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza che pronunci sul reclamo) per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Treviso, 19 settembre 2022

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott.ssa Paola Torresan

